

N. R.G. 1632/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Nella causa iscritta al n. r.g. 1632/2016 promosso da:

██████████ S.R.L.

RICORRENTE

contro

BANCA POPOLARE DI ██████████ S.C.P.A.

CONVENUTO

La Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che ██████████ s.r.l., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio Banca Popolare di ██████████ s.c.p.a. (d'ora in poi B██████) per sentir:

- In via principale: accertata l'inesistenza/inefficacia/nullità dell'ordine di acquisto delle azioni in atti, condannare la banca resistente a restituire alla ricorrente l'importo di Euro 2.500.025,00 o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia maggiorato degli interessi legali dal 28/3/2014 al saldo con interessi legali e maggior danno da liquidarsi mediante applicazione del parametro Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi); -

In via subordinata: accertato il grave inadempimento della banca resistente al contratto per la prestazione dei servizi di investimento in atti, condannare la banca resistente a pagare alla ricorrente l'importo di Euro 2.500.025,00 o quello diverso che sarà ritenuto di giustizia maggiorato degli interessi legali dal 28/3/2014 al saldo con interessi legali e maggior danno da liquidarsi mediante applicazione del



parametro Rendistato (pari al tasso rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi), previa deduzione: - dell'importo di Euro 21.261,82; - nonché, nel solo caso in cui i titoli siano quotati su un mercato regolamentato al momento del pagamento, del loro valore calcolato sulla base del prezzo di chiusura dell'ultimo giorno di contrattazione precedente l'esecuzione"

Rilevato che la ricorrente, a sostegno della propria domanda ha esposto di aver ricevuto, in data 14 marzo 2014, una proposta personalizzata di investimento da parte della resistente per sei mesi, con rendimento garantito al 3,40% da realizzare mediante l'acquisto di n. 40.000 azioni della stessa B■■■■, ad un prezzo di € 2.500.000; che la ricorrente sottoscrisse quattro documenti denominati preordine (doc. 8-9) e in data 27/3/2014 la banca confermò l'acquisto dei titoli con addebito sul conto corrente; che gli interessi furono regolarmente versati, ma alla scadenza concordata del 30/9/2014 fu comunicato che rendimento garantito era pari al 3,00% annuo, con mantenimento delle azioni in portafoglio fino al maggio 2015, quando la banca si sarebbe impegnata al riacquisto (doc. 12); che, tuttavia, la banca non ha potuto riacquistare le azioni;

Rilevato che, in diritto, la parte ricorrente ha contestato quanto segue:

- 1) nullità/inesistenza dell'ordine d'acquisto: negli stessi moduli predisposti dalla banca era previsto che (punto 7.c e 7.d) che il delegato non aveva facoltà di impartire ordini relativamente ad operazioni che la banca avesse valutato non adeguate ai sensi della MIFID. Nel preordine delle ore 9:32 la stessa banca accertò che l'operazione non era adeguata al cliente sotto molteplici profili: patrimonio Mifid assente, mancata esecuzione delle verifiche relative alla concentrazione del rischio, inadeguatezza per dimensione, conflitto di interessi. L'ordine era, quindi, privo dei requisiti minimi per impegnare la ricorrente e la banca lo ha illecitamente eseguito;
- 2) inadempimento contrattuale: sotto tale profilo è stata evidenziata:
 - la violazione dell'obbligo di non accettare ed eseguire ordini relativi a strumenti finanziari non adeguati;



- la violazione dell'obbligo derivante dal combinato disposto dell'art. 1, co. 5 *septies*, d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 Reg. Consob n. 16190;
- la **violazione degli obblighi informativi ex art. 21 t.u.f. e art. 27 s.s. Reg. Consob n. 16190**, trattandosi di **strumento finanziario illiquido**, ai sensi della comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. Inoltre, le informazioni indispensabili da fornire al cliente sull'investimento e sulla sua rischiosità avrebbero dovuto comprendere un quadro delle reali condizioni dell'emittente che non emergevano dai bilanci dell'epoca;
- violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., nonché degli specifici obblighi imposti dall'art. 21 t.u.f., che impone all'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti;
- violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede da parte di B ■■■ che ha predisposto artatamente tutta la documentazione operativa (doc. 9-9) per dissimulare la propria iniziativa, l'inadeguatezza della raccomandazione e gli accordi di rendimento garantito, aver predisposto tutta documentazione (doc. 8-9) per simulare una richiesta specifica del cliente di operare in regime di appropriatezza, aver taciuto la natura illiquida delle azioni proposte;
- violazione dell'obbligo assunto al punto d-1-d.3 del contratto di prestare il servizio di consulenza al cliente, raccomandando operazioni adeguate: anche se il cliente avesse chiesto, di sua iniziativa, una simile operazione, contraria ad ogni norma basilare in tema di concentrazione del rischio, la banca aveva l'obbligo di fornire una raccomandazione adeguata.

Rilevato che la ricorrente ha chiesto la condanna alla restituzione dell'investimento eseguito, pari a € 2.500.025, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante, da parametrare, secondo quanto indicato da Cass. S.U. n. 19499/2008, nel tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato;



che nell'ipotesi in cui fosse ritenuta fondata la domanda subordinata occorre rilevare come il valore delle azioni sia attualmente azzerato, secondo quanto risulta dagli stessi documenti societari, posto che:

- il valore di riscatto per azione indicato nella decisione del c.d.a. della banca, contenuto nella relazione 16/2/2016 (doc. 18) è pari a € 6,30 (v. pag. 11);
- le azioni della B ■■■ non sono ad oggi né vendibili né liquidabili (v. doc. 18, p. 13);

Rilevato che si è costituita la banca resistente, la quale, a fronte delle domande della ricorrente, ha esposto che:

- 1) in data 13-14 marzo 2014 ■■■■■ attraverso i suoi amministratori Mirko e Ferdinando Buffini (doc. 1), concluse con B ■■■ un contratto quadro unico disciplinante la prestazione dei servizi di investimento offerti dalla Banca, dichiarando in tale occasione *“di aver ricevuto l’informativa precontrattuale sui servizi ed attività di investimento così come descritta in Premessa e comprendente tra l’altro le informazioni sugli strumenti finanziari”* (doc. 2, 3 e 4). Sempre in tale occasione, in risposta alle domande del questionario MiFID, la ricorrente, tramite i suoi amministratori, dichiarò di avere conoscenza ed esperienza in titoli azionari e quali obiettivi di investimento *“copertura dei rischi e crescita significativa del capitale nel tempo sopportando anche forti oscillazioni di valore e conseguenti perdite in conto capitale, anche in relazione a fattori di mercato, al rischio di credito dell'emittente e alla scarsa liquidabilità del prodotto finanziario (rischio elevato)”* (doc. 2 e 3). Con lo specimen di firma Mirko e Ferdinando Baruffi disposero che: *“con riferimento al rapporto (o ai rapporti) sopraindicati, le persone di seguito riportate che depositano la firma sul presente documento a lato del proprio nome, sono state delegate dallo Statuto e/o da procura notarile e/o da delibera..., ad effettuare in nome e per conto della suddetta società con **facoltà disgiunta** tra loro con riguardo a qualsiasi tipologia di operazione bancaria, nessuna esclusa”* (doc. 5);
- 2) in data 17 marzo 2014 ■■■■■ dato atto che *“la Banca non presta alcuna consulenza ed il cliente agisce esclusivamente di sua iniziativa”*, sottoscrisse la domanda di ammissione a socio con la quale, contestualmente, impartì l'ordine di acquisto sul



- mercato secondario di n. 40.000 Azioni B■■■■ per un controvalore di € 2.500.000,00 (doc. 6);
- 3) la ricorrente, oltre ad essere informata dai dipendenti della Banca in sede di conferimento dell'ordine sulla natura, caratteristiche e livello di rischio delle Azioni B■■■■ dichiarò *“di avere ricevuto il documento informativo “Azioni emesse da Banca Popolare di■■■■ – Scheda Prodotto”* (doc. 6 e 7);
- 4) la banca segnalò l'inadeguatezza dell'operazione per dimensione al profilo di■■■■ (doc. avv. 8 e 9). Difatti, nella scheda di richiesta di ammissione a socio era specificato che *“il richiedente prende atto ed accetta che la Banca nel caso in cui il soggetto chieda, di propria iniziativa, di sottoscrivere/acquistare un numero di azioni superiore a 100, a maggiore tutela del richiedente stesso, effettua la valutazione di adeguatezza dell'operazione. Il richiedente sottoscrivendo l'esito della valutazione di adeguatezza, dà atto delle informazioni ed avvertenze ricevute e può decidere se procedere o meno con l'operazione. Qualora decida di procedere la Banca, nel caso in cui l'esito della valutazione di adeguatezza sia negativo, effettua anche la valutazione di appropriatezza”* (cfr. doc. 6).■■■■ dichiarò: *“prende atto delle indicazioni riportate nel precedente test di adeguatezza effettuato dalla Banca (inadeguatezza dell'operazione) e dà espresso incarico alla Banca di eseguire la presente operazione. La Banca esegue la verifica di appropriatezza tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario Mifid”*.■■■■, attesa la conoscenza ed esperienza in titoli azionari dichiarata dalla Società, valutava l'operazione come appropriata al profilo della cliente (doc. avv. 8 e 9);
- 5) al momento del conferimento dell'ordine veniva altresì evidenziata alla cliente la sussistenza di un conflitto di interessi di B■■■■ *“per collocamento semplice...di strumenti finanziari di propria emissione”* (doc. avv. 8 e 9), senza che ciò distogliesse la ricorrente dall'acquisto dei titoli oggetto di causa;

Rilevato che la banca resistente ha sollevato le seguenti eccezioni:

- 1) inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in relazione alla complessità della controversia in esame;



2) infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente relative alla nullità/inesistente dell'ordine d'acquisto, secondo quanto previsto nell'art. 7 punto d. dello specimen, dove si legge che: *“con riferimento alla tipologia di operazioni n. 7.c e 7.d, il delegato non ha facoltà di impartire ordini relativamente ad operazioni che la Banca ha valutato come non adeguate ai sensi della normativa MiFID”* (doc. 5). Ad avviso di parte resistente nella specie non si ha una limitazione dei poteri del soggetto con delega di firma, bensì un mero richiamo alla disciplina di riferimento, ossia la normativa MiFID, la quale prevede che l'inadeguatezza delle operazioni disposte dai clienti nell'ambito dei servizi di consulenza e di gestione di portafoglio ha natura bloccante, ossia impedisce all'intermediario di eseguire le operazioni valutate come inadeguate. In sostanza, parte resistente distingue tra regime di appropriatezza che opera nella gestione patrimoniale e nella consulenza l'intermediario (art. 41 e 42 del Nuovo Regolamento Intermediari) e regime di c.d. adeguatezza che opera nelle ipotesi di gestione patrimoniale e consulenza (art. 39 e e 40 del Nuovo Regolamento Intermediari). Solo per il servizio di consulenza e di gestione di portafogli, è prevista la natura bloccante della valutazione di inadeguatezza, la quale impone all'intermediario di astenersi dal disporre operazioni inadeguate. Ad avviso di parte resistente, tuttavia, nel caso di specie è stato prestato solo il servizio di negoziazione, con la conseguenza che l'unica valutazione cui era tenuta B ■ era quella di appropriatezza dell'operazione *de quo*, in conformità agli artt. 41 e 42 del Reg. intermediari (*“Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”* e che *“3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”*.) La banca non ha, infatti, svolto alcun servizio di consulenza in favore della Società atteso che, come risulta dai preordini (*“la Banca non presta alcuna consulenza ed il cliente agisce esclusivamente di sua iniziativa”* (doc. avv. 8 e 9);



- 3) l'acquisto delle Azioni B [REDACTED] è stato effettuato su iniziativa della cliente (v. preordine dove si legge che: *“la Banca non presta alcuna consulenza ed il cliente agisce esclusivamente di sua iniziativa”*). Anche dalle lettere di impegno al riacquisto risulta che [REDACTED] si è autodeterminata all'acquisto delle Azioni B [REDACTED] in quanto le stesse fanno riferimento *“ai colloqui intercorsi, nei quali ci ha manifestato l'interesse ad investire Euro 2.500.000,00 presso di noi”* (cfr. doc. avv. 1), comprovando che l'intenzione di acquistare le Azioni B [REDACTED] è maturata in seno alla cliente senza sollecitazioni da parte della Banca;
- 4) [REDACTED] prima di effettuare l'operazione di investimento, oltre ad essere stata informata dai dipendenti della Banca sulla natura, sulle caratteristiche e sul livello di rischio delle Azioni B [REDACTED], ha anche ottenuto la scheda prodotto relativa a tali titoli. Nella domanda di ammissione a socio la cliente ha infatti dichiarato *“di avere ricevuto il documento informativo “Azioni emesse da Banca Popolare di [REDACTED] – Scheda Prodotto”* (doc. 6). Sempre nella scheda prodotto era poi evidenziato il rischio di illiquidità (*“l'azionista di Banca Popolare di [REDACTED] assume un rischio di liquidità in quanto l'azione non è quotata su mercati regolamentati, MTF o internalizzatori sistematici”*), nonché le informazioni sul prezzo di acquisto, sulle modalità di smobilizzo e sul prezzo di rimborso, oltre che sui dividendi e sui costi;
- 5) infondatezza delle contestazioni relative al conflitto di interessi: la resistente, in piena conformità con la disciplina vigente, al momento della sottoscrizione dei titoli oggetto di contestazione, ha segnalato alla cliente la sussistenza di un conflitto di interessi poiché l'operazione aveva ad oggetto titoli di propria emissione (doc. avv. 8 e 9). A fronte della *disclosure* fatta dalla Banca si ricorda che la cliente ha dato comunque espresse indicazioni di eseguire l'ordine impartito;
- 6) infondatezza della contestazione di nullità dell'ordine d'acquisto per mancanza di firma ad opera di entrambi i rappresentati della ricorrente: si tratta di contestazione di natura meramente che non rientra, tuttavia, nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del TUF, poiché non applicabile agli ordini di borsa per i quali la normativa di settore non prevede la forma scritta *ad substantiam*. Solo per il



contratto quadro, che nel caso di specie è pacificamente redatto per iscritto, è infatti prevista la forma scritta a pena di nullità;

- 7) carenza di prova in ordine al nesso causale tra preteso inadempimento della banca resistente e danno per cui è chiesto il risarcimento.

Ritenuto che solo all'udienza del 7 febbraio 2017 la banca resistente ha formalmente eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale di Prato, in favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa;

che, comunque, tale eccezione, anche in base al principio della ragione più liquida, si rivela palesemente infondata, considerato che nella specie la controversia riguarda l'attività svolta dalla banca nella prestazione di servizi di investimento finanziario, come emerge dallo stesso *incipit* delle difese svolte dalla ricorrente che, non a caso, menziona la stipulazione di un contratto quadro di servizi di investimento;

Ritenuto che sia infondata, in rito, l'eccezione di inammissibilità del rito ex art. 702-*bis* c.p.c., avendo la parte resistente evidenziato, solo genericamente, che la complessità delle questioni di fatto e di diritto implica che la controversia possa essere decisa solo all'esito di un'istruttoria non sommaria, senza evidenziare particolari esigenze istruttorie tali da rendere il rito sommario di cognizione incompatibile con la trattazione della presente causa;

Ritenuto che la sussunzione della presente controversia all'interno della normativa sulla prestazione dei servizi finanziari di investimento comporta l'applicazione delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 58/1998 e nel Reg. Consob n. 16130/1997;

Ritenuto che la presente controversia abbia per oggetto, in via principale, la declaratoria di nullità dell'ordine d'acquisto di n. 40.000 azioni della B. ■■■ e, in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno per violazione della normativa sugli intermediari finanziari;



Ritenuto che sia infondata la domanda di nullità, non potendo trovare applicazione nella specie gli artt. 39-40 Reg. Consob n. 14190/2007, considerato che l'ordine d'acquisto non è stato eseguito nell'ambito dell'attività di gestione di portafoglio o di servizi di consulenza. Difatti, nella domanda di ammissione a socio si legge che *“al riguardo il richiedente prende atto ed accetta sin d'ora che in relazione alla sottoscrizione/acquisto di azioni non troveranno applicazione le Sezioni D (Servizio di consulenza in materia di investimenti) ed E (Assistenza post vendita) del “Contratto Unico Titoli” nonché le altre parti del “Contratto Unico Titoli” nonché le altre parti del “Contratto Unico Titoli” che rinviano alla disciplina del servizio di consulenza.”*. Tale dicitura – pur sottoscritta dai legali rappresentanti della società ricorrente – non sarebbe *ex se* idonea ad escludere l'applicazione degli artt. 39-40 Reg. Consob in merito alle valutazioni di adeguatezza, laddove fosse effettivamente riscontrato che l'ordine d'acquisto dei titoli oggetto di causa fosse stato emesso nell'ambito di un'attività di consulenza o di gestione dei titoli ad opera della banca resistente (ed espressamente regolamentata nel contratto quadro). Tuttavia, non risulta articolata dalla parte ricorrente, alcuna prova testimoniale o prodotto alcun documento idoneo a provare che la scelta d'acquistare i titoli sia stata operata a seguito di un'attività di consulenza ad opera della banca resistente. Inoltre, negli ordini d'acquisto prodotti dalla ricorrente sub doc. 8-9-10 si legge che la banca non effettua alcun servizio di consulenza e che il cliente agisce di propria iniziativa. Ne consegue che la portata probatoria di tale documento con riferimento a quanto dichiarato e sottoscritto dal cliente non può essere smentita – in presenza di contestazioni sul punto ad opera della banca resistente – da mere allegazioni che non abbiano assunto, pur nell'ambito di un'istruttoria sommaria quale è quella che caratterizza il processo sommario di cognizione, la piena dignità di prova (testimoniale o documentale);

Ritenuto che in merito al corretto adempimento degli obblighi informativi il parametro normativo di riferimento sia costituito dall'art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007, in base al quale: *“1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere **corrette, chiare e non fuorvianti**. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.*



2. *Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:*

a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;

b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;

c) alle sedi di esecuzione, e

d) ai costi e oneri connessi.”

La parte ricorrente ha contestato che gli obblighi informativi avrebbero dovuto essere particolarmente stringenti e dettagliati, trattandosi di uno strumento finanziario illiquido, ai sensi della comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009;

Ritenuto che la banca resistente assume di aver adempiuto ai propri obblighi informativi mediante il rinvio alla scheda prodotto che la parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a socio;

Ritenuto che la banca resistente non abbia provato di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi ex art. 21 t.u.f. e art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007 e all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria, in ordine ai profili di seguito indicati:

A) IL RISCHIO DI ILLIQUIDITÀ DELLE AZIONI B

Con riferimento al carattere di illiquidità dei titoli, le informazioni fornite dalla banca presentano profili di criticità in relazione a quanto prescritto dall'art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007 – parametro normativo che parte ricorrente assume essere espressamente violato proprio in ordine a tale aspetto del titolo - considerato quanto dichiarato in ben



due occasioni dalla banca alla cliente (nell'ambito dei documenti prodotti da quest'ultima sub doc. 1 e 12 e non contestati dalla parte resistente) circa il riacquisto delle azioni, successivamente all'approvazione del bilancio, nonché al corretto adempimento degli obblighi di buona fede. In particolare, sub doc. 1 di parte ricorrente si legge che, in data 14 marzo 2014, B■■■■ dichiarò che: *“Onde assicurarLe un rendimento del complessivo investimento pari al 3,40% lordo annuo provvederemo ad acquistare per Suo conto n. 40.000 (quarantamila) azioni Banca Popolare di ■■■■ per le quali **Le confermiamo la nostra disponibilità all'acquisto dopo l'approvazione del bilancio 2013 ed entro il 30/09/2014.**”*

Successivamente, in data 30 settembre 2014 (doc. 12 ricorrente) sempre B■■■■ dichiarò: *“Facciamo seguito ai colloqui intercorsi, nei quali ha manifestato l'interesse a mantenere investiti Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentmila) presso di noi. Onde assicurarLe un rendimento del complessivo investimento pari al 3,00% lordo annuo provvederemo ad acquistare per Suo conto n. 40.000 (quarantamila) azioni Banca Popolare di ■■■■ per le quali **Le confermiamo la nostra disponibilità all'acquisto dopo l'approvazione del bilancio 2013 ed entro il 30/09/2014.**”*. Soprattutto in merito a quanto dichiarato dalla banca, alla data 14 marzo 2014, emerge la contestualità di tale rassicurazione rispetto all'ordine d'acquisto, con la conseguenza che, anche a non voler ritenere configurato un affidamento sulla possibilità di realizzo del capitale investito ad opera del cliente, deve necessariamente concludersi nel senso di dover ravvisare il carattere non chiaro e fuorviante delle informazioni fornite dall'intermediario in merito alla liquidità delle azioni sia nel prospetto sub doc. 7 di parte resistente che nella lettera inviata sub doc. 1 di parte ricorrente, con la conseguente violazione di quanto previsto nell'art. 21 t.u.f. e nell'art. 27, co. 1, Reg. Consob n. 16190/2007 (*“Tutte le **informazioni**, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, **indirizzate dagli intermediari a clienti** o potenziali clienti devono essere **corrette, chiare e non fuorvianti.**”*).

Nella scheda prodotto sub doc. 7 di parte resistente si legge che: *“L'azionista di Banca Popolare di ■■■■ assume un rischio di liquidità in quanto l'azione non è quotata su mercati regolamentati, MTF o internalizzatori sistematici: pertanto lo smobilizzo delle azioni potrebbe prevedere tempistiche non immediate. Al riguardo si sottolinea inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca potrebbe deliberare, in presenza di specifici eventi o a ridosso dell'approvazione del bilancio di*




*esercizio, di norma da fine dicembre a fine aprile, la sospensione delle compravendite delle azioni in contropartita con la Banca per un intervallo temporale (c.d. **blocking period**). Tale sospensione non comprende i “trasferimenti diretti fra parti contraenti” e le “reintestazioni di azioni derivanti da successioni”. Le informazioni relative all’inizio e alla fine del blocking period sono disponibili presso le filiali del Gruppo Banca Popolare di [REDACTED]*

In ordine ai documenti appena richiamati si rileva che:

- a) il rischio di illiquidità viene indicato nella scheda prodotto solo in modo generico, considerato che B [REDACTED] non provvedeva, nella specie, alla collocazione di titoli di terzi soggetti, ma bensì di azioni proprie, con la conseguenza che il rischio di liquidità esistente al momento della sottoscrizione dell’ordine d’acquisto avrebbe dovuto essere corredato da informazioni maggiormente specifiche in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’intermediario che stava collocando titoli di propria emissione. A tal fine deve ritenersi pertanto insufficiente l’informazione relativa al *rating* di tre agenzie di credito, senza alcuna informazione in merito alla situazione effettiva e patrimoniale della banca. L’intermediario si è infatti avvalso del rinvio a valutazioni di un soggetto terzo (peraltro accessibili anche mediante la lettura di quotidiani economici), quando, invece, avrebbe ben potuto indicare in via diretta informazioni più puntuali sullo stato patrimoniale e finanziario dell’ente, fornendo dati che erano a sua esclusiva e diretta conoscenza;
- b) vi è un contrasto tra quanto indicato nella scheda prodotto, dove viene fatto salvo il riferimento al c.d. *blocking period* e quanto invece affermato nelle missive sub doc. 1 e 12 di parte ricorrente. Né potrebbe sostenersi, in senso contrario, che la “disponibilità” al riacquisto delle azioni da parte della banca resistente sia condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa societaria: nella specie è infatti lo stesso soggetto emittente che, nel momento della vendita in contropartita diretta delle azioni manifesta una disponibilità al loro riacquisto a seguito dell’approvazione del bilancio. È pertanto evidente che il possesso delle informazioni privilegiate circa la sussistenza delle condizioni che potessero garantire il riacquisto delle azioni ad opera della banca emittente fosse riferibile a quest’ultima e non al cliente;



- c) non risulta fondato quanto affermato dalla banca in merito alla disponibilità al riacquisto delle azioni. La parte resistente, sotto tale profilo, richiama infatti la circostanza che il dr. ██████ fosse privo dei poteri necessari ad impegnare la banca al riacquisto delle proprie azioni, anche alla luce di quanto previsto nell'art. 18 dello Statuto della banca, il quale prevede che spetta al consiglio d'amministrazione di B█████ la decisione del riacquisto delle azioni nei limiti della riserva di cui all'art. 53 e degli utili distribuibili. Difatti, è la stessa parte resistente ad essersi avvalsa del dr. ██████ nell'espletamento del servizio di intermediazione finanziaria, con la conseguenza che risponde del suo operato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c.;
- d) la banca resistente non ha dato la prova del perché azioni comprate nel marzo 2014 ad un valore di € 62,5 (importo ottenuto dividendo la somma di € 2.500.000 per il numero delle azioni acquistate, pari a 40.000) assumessero un valore di € 6,30 poco più di due anni dopo. Sul punto non si può rilevare come il deprezzamento del valore delle azioni possa essere riconducibile a perdite di esercizio oppure ad un'errata valutazione dello stato patrimoniale della società in sede di bilancio. Nessuna allegazione o prova circa la corretta valutazione del valore delle azioni all'epoca della loro vendita da parte della banca è stata articolata dalla banca resistente, nonostante quanto espressamente previsto dall'art. 23, co. 6, t.u.f. Anche a livello informativo occorre, poi, rilevare come la scheda prodotto presentasse uno schema relativo all'andamento del prezzo delle azioni in senso crescente, come emerge dallo schema ricavato sub doc. 7 di parte resistente di seguito riportato:



B) LE INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL'EMITTENTE

La discrasia tra il prezzo di acquisto delle azioni e il valore attribuito a tali azioni nell'ambito della relazione degli amministratori in sede di delibera di trasformazione in s.p.a., pari ad € 6,30, cioè un decimo dell'importo per il quale tali azioni erano state acquistate nel 2014 porta ad affrontare un ulteriore e dirimente profilo di criticità in merito al corretto adempimento degli obblighi informativi ad opera della resistente, con particolare riferimento alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'ente emittente.

Nella scheda prodotto sub doc. 7 di parte resistente di legge che: *“In generale, a parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico / patrimoniale della società emittente, in ragione della natura di “ultimo soggetto rimborsabile” in caso di cessazione dell'attività ovvero dissesto dell'emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito. Per l'acquisto/sottoscrizione delle azioni è rilevante valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Informazioni sulla Banca e le sue attività sono disponibili nel sito internet www.██████████.it, sezione **Chi siamo.**”*

Sul punto si rileva che:

- a) nella specie B████, proprio perché emittente delle azioni acquistate dai ricorrenti, era ben in possesso delle informazioni relative alla solidità patrimoniale e alle prospettive economiche;
- b) l'intermediario è titolare di obblighi informativi specifici in ragione del suo status professionale e della c.d. asimmetria informativa rispetto al cliente e non



può, comunque, rovesciare su quest'ultimo il ripetimento delle informazioni sulla stabilità patrimoniale e le prospettive economiche dell'ente;

- c) anche in relazione alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 23, co. 6, t.u.f. la parte resistente non ha, comunque, dimostrato quali fossero le informazioni fornite sul sito *www. [REDACTED] it*, fermo restando che anche sul prospetto si fa un riferimento generico ad informazioni sulla banca e le sue attività. Con particolare riferimento alle informazioni fornite mediante il rinvio a siti *web* occorre distinguere, infatti, gli aspetti formali relativi al conferimento di tali informazioni, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 36, co. 2, Reg. Consob n. 16190/2007, da quelli sostanziali relativi ai contenuti delle informazioni veicolate attraverso lo strumento informatico.

Sotto il profilo formale l'art. 36, co. 2, Reg. n. 16190/2007 prevede che: *“Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:*

- a) l'utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente;*
- b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;*
- c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione;*
- d) le informazioni sono aggiornate;*
- e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.*

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l'intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.”

Il problema dell'eventuale rispetto delle prescrizioni formali che regolamentano l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario in



via informatica deve coordinarsi, come già rilevato, con il profilo sostanziale (relativo ai contenuti di tali informazioni) nonché a quello processuale (relativo all'onere della prova). Nella specie, anche a voler prescindere dai profili di criticità relativi agli aspetti formali (basti rilevare come non venga indicato un punto specifico del sito internet riservato agli acquirenti delle azioni della B■■■■) non possono essere superati gli aspetti relativi ai contenuti sostanziali di tali informazioni, non essendo stato concretamente provato dalla banca resistente quali fossero le informazioni fornite alla ricorrente al momento dell'acquisto sulla solidità patrimoniale e sulle prospettive economiche della stessa B■■■■, tanto più che quest'ultima ha venduto titoli di propria emissione. Sul punto nessuna istanza istruttoria è stata, infatti, articolata dalla parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che la parte resistente non avendo indicato quali siano state le informazioni relative alla solidità patrimoniale dell'emittente e alle sue prospettive economiche vigenti all'epoca (e giustificative dell'emissione delle azioni al prezzo pagato dalla società ricorrente), non ha provato di aver esattamente adempiuto a quanto previsto nell'art. 27 Reg. Consob n. 16130/2007, laddove prescrive che: *“Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, **informazioni appropriate** affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del **tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi** e, di conseguenza, possano **prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.**”*

Ritenuto che sia, pertanto, provata la violazione degli obblighi informativi e di buona fede il conseguente inadempimento della banca resistente, deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni;

Ritenuto che l'adempimento degli obblighi informativi non subisca alcuna attenuazione in presenza di un profilo di rischio, anche elevato, considerata la funzionalità del corretto flusso informativo tra intermediario e cliente rispetto alla possibilità di quest'ultimo di



essere messo in condizioni di fare scelte consapevoli. La correttezza delle informazioni sulla natura e sulla tipologia dei rischi di un determinato investimento prescindono, infatti, dal carattere più o meno elevato dei rischi che l'investitore sia disposto ad assumersi, ma costituiscono oggetto di un vero e proprio diritto di quest'ultimo cui corrispondono obblighi tipizzati nella normativa in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 t.u.f. e art. 27 Reg. Consob n. 16190/2007);

Ritenuto che non sia fondata l'eccezione di parte resistente in merito alla circostanza che le azioni sono tuttora presenti nel patrimonio di parte resistente, considerato che il doc. 18 prodotto dalla parte ricorrente evidenzia il già richiamato decremento delle azioni B ■■■ ad un decimo del loro valore iniziale e che tale circostanza non risulta essere, comunque, contestata ad opera della parte resistente;

Ritenuto che alla luce di quanto esposto il danno deve essere quantificato nella differenza tra l'importo versato per l'acquisto delle azioni (pari ad € 2.500.000) e l'attuale valore delle azioni (pari ad € 252.000, ottenuto partendo dal valore di € 6,30 per azione indicato nella relazione dell'organo amministrativo sub doc. 18 di parte ricorrente, moltiplicato per 40.000 azioni), pari a € 2.248.000, dal quale detrarre gli importi di cui alle cedole percepite da parte ricorrente (pari a € 17.018,39, come da doc. 11 di parte ricorrente), per l'importo totale di € 2.230.981,61, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e senza la quantificazione di ulteriore danno da lucro cessante, non risultando lo stesso provato;

Ritenuto che le spese del presente giudizio, in base al principio di soccombenza, devono essere poste a carico della parte resistente, secondo l'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

accertata la violazione degli obblighi informativi e di buona fede ad opera della banca resistente nell'operazione di vendita di n. 40.000 azioni proprie, condanna la Banca



Popolare di [REDACTED] s.p.a. a pagare in favore della parte ricorrente € 2.230.981,61, oltre interessi legali dalla data di notificazione del ricorso;
condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in € 12.308, oltre 15% spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.

Prato, 9 maggio 2017

La Giudice
dr.ssa Raffaella Brogi

